

Guardia di Finanza in collaborazione con Wolters Kluwer Italia

Evasione fiscale internazionale e modelli di "tax governance": temi e prospettive di sviluppo

Si è svolto a Roma - Lido di Ostia il Convegno **EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE E MODELLI DI "TAX GOVERNANCE"**, organizzato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con Wolters Kluwer Italia. Al centro del dibattito, la dimensione transnazionale dell'evasione fiscale e i possibili rimedi individuati a livello OCSE e UE ai fini di contrastare tale fenomeno.

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners, Chairman del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne (CFE)

Si è discusso dell'azione di contrasto internazionale agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva e delle misure UE volte a combattere le frodi all'IVA, nonché dei modelli di accordi fiscali internazionali con effetto equivalente allo scambio di informazioni.

Evasione fiscale internazionale: erosione della base imponibile e profit shifting

Nel corso del Convegno del 30 ottobre 2013 è stato più volte evidenziato come, nell'attuale contesto economico, la dimensione transnazionale dell'evasione fiscale costituisca una problematica di grande rilievo, la cui importanza è stata sottolineata anche dai recenti documenti OCSE "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (Rapporto BEPS) e "Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting".

Sia il Rapporto BEPS, pubblicato nel mese di febbraio del 2013, che l'Action Plan, pubblicato nel luglio del 2013, hanno mostrato come dall'interazione di una pluralità di legislazioni tributarie differenti possano derivare "gaps" che offrono l'opportunità ai contribuenti di eliminare o di ridurre in modo significativo il livello di imposizione sul reddito, trasferendo gli utili in giurisdizioni a fiscalità particolarmente favorevole (c.d. profit shifting).

Le norme di fiscalità internazionale esistenti si rivelano sempre meno adeguate a disciplinare le numerose e complesse fattispecie che coinvolgono i c.d. contribuenti globali, i quali agiscono in un contesto economico altamente globalizzato e digitalizzato. Le imprese multinazionali, sfruttando lacune e "incoerenze" derivanti dall'interazione delle singole legislazioni fiscali, possono mettere in atto i c.d. schemi di pianificazione fiscale aggressiva (aggressive tax planning schemes): questi ultimi consistono in strutture artificiali formalmente legittime, che tuttavia contrastano con gli obiettivi e con lo spirito delle disposizioni e dei principi di fiscalità internazionale e possono pregiudicare il gettito fiscale dei singoli Stati.

L'Action Plan dell'OCSE identifica ben 15 aree di azione nelle quali i Governi nazionali dovrebbero intervenire congiuntamente ai fini di contrastare il fenomeno dell'aggressive tax planning: il documento attribuisce particolare rilievo - tra le altre cose - alla questione del profit shifting derivante dall'utilizzo di strumenti ed entità ibride, alla disciplina delle Controlled Foreign Companies, al profit shifting legato al transfer pricing. Esso evidenzia inoltre la necessità di perfezionare il funzionamento delle procedure internazionali per la soluzione delle controversie e i meccanismi per lo scambio di informazioni tra Stati in materia fiscale.

Anche a livello UE, l'azione di contrasto ai fenomeni di evasione e di elusione fiscale internazionale si è intensificata nel corso degli ultimi anni: la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al

Parlamento dell'Unione europea, nel dicembre del 2012, il Piano d'azione per la lotta alla frode e all'evasione fiscale e all'aggressive tax planning, il quale include due raccomandazioni: la prima esorta i Paesi terzi classificati come "paradisi fiscali" ad applicare standard minimi di good governance in materia fiscale; la seconda, in tema di aggressive tax planning, invita gli Stati membri a intervenire sulle "lacune giuridiche" che le imprese multinazionali possono sfruttare al fine di sottrarsi agli obblighi tributari.

Le misure UE di contrasto alle frodi all'IVA

Altro tema ampiamente dibattuto durante il Convegno è stato quello dell'**IVA internazionale**: in sede UE, si è più volte sottolineata, nel corso degli ultimi anni, la necessità di accrescere l'**efficienza dell'IVA** nel quadro del **risanamento dei bilanci pubblici** ed è stata auspicata una maggiore efficacia nella lotta contro l'evasione fiscale connessa all'IVA. La frode fiscale ostacola il buon funzionamento del mercato interno, dando origine a flussi di beni non giustificati ed immettendo nel mercato beni a prezzi ingiustificatamente bassi.

Il Libro Bianco sul Futuro dell'IVA [COM(2011)851] della Commissione europea, tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica sul futuro dell'IVA lanciata dalla Commissione stessa nel 2010 [COM(2010)695], identifica una serie di iniziative volte a riformare il sistema comunitario dell'IVA, nel rispetto dell'equilibrio tra l'esigenza degli operatori di semplificare tale sistema e la richiesta delle Amministrazioni finanziarie di rafforzare le procedure volte a rendere più efficace l'azione di contrasto all'evasione.

In attuazione del punto 25 del citato Libro Bianco, la Commissione ha istituito il "**VAT Expert Group**", composto da esperti del mondo accademico e da operatori economici e il "**Group on the Future of VAT**", costituito da rappresentanti delle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri.

Le **opzioni di riforma** del sistema IVA identificate dai due gruppi di esperti prevedono che l'**operazione sia tassata nel Paese di destinazione** e che il prestatore non sia obbligato a identificarsi in tale Paese ai fini dell'applicazione dell'IVA. Sulla base di tali proposte, e coerentemente con quanto stabilito dal punto 26 del Libro Bianco, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa relativa al regime definitivo di imposizione negli scambi intracomunitari entro il primo semestre del 2014.

I modelli per lo scambio di informazioni tra Stati in materia fiscale

Nel corso del Convegno, è stato evidenziato come l'efficacia delle procedure per lo **scambio di informazioni** tra Stati e il livello di **trasparenza** in ambito fiscale influenzino considerevolmente il grado di incisività degli strumenti volti al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Nel contesto delle norme internazionali che disciplinano lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie, risulta sempre più evidente la tendenza degli Stati a ricorrere a meccanismi idonei a garantire un livello particolarmente elevato di trasparenza: lo scambio di informazioni automatico, disciplinato da convenzioni di natura multilaterale, sta divenendo lo standard per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati in materia fiscale.

Nello specifico, il modello europeo di accordo fiscale basato sulla disciplina statunitense **FATCA** mira, mediante lo scambio di informazioni automatico tra Stati in regime di reciprocità, a contrastare l'evasione fiscale riducendo al contempo i costi di compliance per gli istituti finanziari.

Parallelamente, in sede OCSE, si auspica lo sviluppo di un modello "**globale**" di trattato per lo scambio automatico di informazioni che preveda - tra l'altro - l'adozione di **standard di reporting** e di **due diligence** da parte degli operatori finanziari.

Durante il Convegno si è rilevato che gli accordi fiscali bilaterali cd. "Rubik" - sottoscritti dalla Svizzera con alcuni Paesi europei (in particolare, Regno Unito, Germania, Austria), i quali prevedono l'applicazione di un prelievo alla fonte in forma anonima - potrebbero essere ricondotti a un modello di accordo che produce, in termini di lotta all'evasione fiscale transnazionale, un effetto pressoché equivalente allo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie.

Gli accordi cd. Rubik prevedono in particolare quanto segue:

- il contribuente interessato comunica al suo intermediario finanziario, in qualità di agente pagatore, se intende optare per il prelievo unico in forma anonima, l'autodenuncia volontaria senza conseguenze penali oppure la chiusura del conto e il trasferimento dei depositi in un altro Paese. L'aliquota della sopracitata imposta liberatoria varia in base agli accordi raggiunti dai singoli Stati contraenti;

- qualora il contribuente scelga il prelievo unico in forma anonima, l'agente pagatore sarà tenuto a rilasciare un certificato che attesta l'avvenuto pagamento unico, che si riterrà approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica il contribuente non dichiarerà, in forma scritta, di non essere d'accordo.

Copyright © - Riproduzione riservata